



Circolare

del 24.03.2020

I bonus previsti dal DL Cura Italia

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sui bonus previsti dal DL Cura Italia n.18/2020, emanato il 17 marzo 2020 e rubricato "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Gli allegati da consultare:

I bonus del DL Cura Italia 2

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19...2

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato4

Indennità una tantum5

Premio ai lavoratori dipendenti5

SCHEDE PRATICHE..... Errore. Il segnalibro non è definito.

Ai gentili Clienti
Loro sedi

I bonus del DL Cura Italia

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il Governo ha istituito speciali congedi validi per:

- ➔ i lavoratori dipendenti del settore privato,
- ➔ i lavoratori iscritti alla Gestione separata
- ➔ i lavoratori autonomi.

Si tratta di un congedo straordinario di **massimo 15 giorni** complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

In alternativa ai congedi, a decorrere da 17 marzo 2020, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting** nel limite massimo complessivo di **600 euro**. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus è riconosciuto **anche nei confronti dei lavoratori autonomi non iscritti all'INPS**, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Pertanto il voucher baby-sitting spetta per le seguenti categorie di soggetti:

- ➔ lavoratori dipendenti del settore privato;
- ➔ lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- ➔ lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- ➔ lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte

delle rispettive casse previdenziali).

Il bonus spetta:

- ↳ ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- ↳ anche in caso di adozione e affido preadottivo;
- ↳ oltre il limite d'età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.



OSSERVA - le modalità operative per accedere al congedo, ovvero, al bonus saranno stabilite dall'INPS previa apposita circolare operativa.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato

Dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.



NOTA BENE - Il congedo e l'indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- ➔ Medici;
- ➔ Infermieri;
- ➔ Tecnici di laboratorio biomedico;
- ➔ Tecnici di radiologia medica;
- ➔ Operatori sociosanitari;
- ➔ al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali soggetti, il bonus:

- ➔ è erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
- ➔ è riconosciuto nel limite massimo complessivo **di 1.000,00 euro**.

Indennità una tantum

È riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a **600 euro** in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

- ➔ liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ➔ co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- ➔ lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ➔ lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
- ➔ operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- ➔ lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.



NOTA BENE - le indennità **non concorrono alla formazione del reddito** ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), **non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.**

Le indennità **sono erogate dall'INPS** previa presentazione di apposita domanda.

Premio ai lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro nell'anno precedente, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuano a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, spetta un premio che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 100 euro** da riportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

L'incentivo è riconosciuto in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d'imposta recuperano il premio erogato mediante l'istituto della compensazione.